

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -
MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO**

RICORSO N. 207/2022

SEZIONE IV – UDIENZA CAMERALE 02.03.2022

*** * ***

Adempimento dell’Ordinanza Collegiale n. 284/2022 nel ricorso n. 207/2022, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 02/03/2022, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito *Internet* del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta.

Premessa

Il sig. Abdelfattah Hani ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento PG 0605388/2021 emesso il 11/11/2021 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (all. 1), consegnato a mani al ricorrente in data 15/11/2021, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal Sig. Abdelfattah, PG 596668/2021, avverso il provvedimento PG 0533740/2021 emesso il 06/10/2021 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, notificato al Sig. Abdelfattah Hani in data 11.10.2021 (all. 2) - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – piano 2021 ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Come disposto dal Tribunale adito con l'Ordinanza Collegiale n. 284/2022 si procede all'integrazione del contraddittorio e a tal fine il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano e viene altresì notificato in copia estratta dal fascicolo digitale.

Ricorso integrale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - MILANO

RICORSO IN MATERIA DI ERP

*del Sig. **Abdelfattah Hani**, C.F. BDLHNA75A06Z336S, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Perlini C.F. PRLTZN71E61F704N (che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al fax n. 02/91444205, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – giusta procura stesa in calce al presente atto*

contro

- COMUNE DI MILANO, C.F. 01199250158, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore

e nei confronti di

– Sig. **RIMI JAWAD**, in qualità di controinteressato, residente in Milano – via Palmanova n. 59

per l'annullamento previa sospensione

del provvedimento PG 0605388/2021 emesso il 11/11/2021 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto (all. 1), consegnato a mani al ricorrente in data 15/11/2021, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal Sig. Abdelfattah, PG 596668/2021, avverso il provvedimento PG 0533740/2021 emesso il 06/10/2021 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, notificato al Sig. Abdelfattah Hani in data 11.10.2021 (all. 2) - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – piano 2021 ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

FATTO

- *Il nucleo familiare del Sig. Abdelfattah Hani, è composto dallo stesso, il coniuge e due figli minori, nati il 01/10/2006 (all. 3).*
- *Il nucleo familiare abita dal 21/06/2007 in un monocale di circa 40 mq sito in Milano, via della Torre n. 16 (all. 4) **privo di servizio sanitario interno e di impianto di riscaldamento**, caratterizzato da muffa e umidità (all. 5).*
- *Il Sig. Abdelfattah soffre di “**Insufficienza Renale Cronica (IRC) terminale**” una condizione estremamente grave in cui i reni non sono più in grado di svolgere la loro funzione. Per continuare a sopravvivere è sottoposto a giorni alterni a emodialisi.*
- *In data 08/08/2021 è stato accertato che il ricorrente è “**invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**” e gli è stata riconosciuta l' “invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa, con decorrenza 28/01/2020” (all. 6).*
- *In data 19/07/2021 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto il ricorrente “**portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)**” in quanto “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti” (all. 7).*
- *Le condizioni di salute del ricorrente e l'aggravarsi delle stesse hanno compromesso la capacità lavorativa del ricorrente, unico precettore di reddito della famiglia, che in questi anni ha dovuto affrontare ingenti difficoltà economiche.*
- *Nel corso del 2019 gli è stato notificato intimazione di sfratto per morosità (all. 8) la cui esecuzione è stata sospesa sino al 31/12/2021 dalla normativa inerente allo stato pandemico in essere. La procedura esecutiva verrà riattivata con*

imminente esecuzione dello sfratto.

- *In data 07/06/2021 il ricorrente presentava la domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano e dell'Aler, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017 (all. 9).*
- *Nella domanda dichiarava – tra l'altro - la presenza nel proprio nucleo familiare di un uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave ovvero una percentuale di invalidità certificata, nonché la presenza di barriere architettoniche per mancanza di un locale separato per la patologia presente (all. 9 cit.). La domanda veniva registrata al seguente Id Pratica: 3102829 del 07/06/2021.*
- *Con provvedimento del 06/10/2021, notificato il 11/10/2021 il Comune di Milano comunicava al ricorrente l'attribuzione di un punteggio ISBAR pari 34,500 precisando che: “non è stato prodotto alcun verbale di invalidità civile”, conseguentemente “non sussiste la condizione familiare di cui al punto 10.4.c dell'Avviso 3620” (- 8 punti); non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.4.a) del predetto Avviso” (- 5 punti); non sussiste la condizione abitativa di cui al punto 11.1.B1 dell'Allegato 1 RR n. 4/2017 (- 3 punti) (all. 2 cit.).*
- *Avverso il suddetto provvedimento, in data 08/11/2021 il ricorrente – tramite Sindacato Inquilini presentava ricorso amministrativo (all.ti 10 e 11), ribadendo di essere invalido civile e in stato di handicap grave e allegando i relativi verbali di invalidità; produceva inoltre certificato medico comprovante la presenza di barriere architettoniche (all. 12) e relazione del Geometra Butti attestante la mancanza di riscaldamento e servizi igienici interni all'alloggio (all. 13).*
- *Con provvedimento del 11/11/2021 il Comune di Milano accoglieva il ricorso solo parzialmente riconoscendo il punteggio relativo alla disabilità (+ 8 punti) e all'abitazione impropria (+ 3 punti) ma rigettava il ricorso in relazione al riconoscimento delle condizioni di “barriere architettoniche” (all. 1 cit.).*

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 COMMA 3 DEL REG. REG. N. 1/2004. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 4. b) DELL'ALLEGATO 1 AL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELPUNTO 10.4. b) DELL'AVVISO PUBBLICO 3620 – PIANO 2021. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA.

In primo luogo si osserva.

*Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, la Commissione medica ha riconosciuto il ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” (all. 7 cit.). L'art. 3 della suindicata Legge dispone che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. **Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.***

*Ai sensi dell'art. 10.4.b) dell'Avviso 3620/2021 (Disabilità al 100% o handicap grave) e dell'art. 4. b) dell'Allegato I al Regolamento Regionale n. 4/2017, pertanto, al ricorrente, spettano **punti 9 (e non 8 come erroneamente indicato nel provvedimento)**, in quanto trattasi di “nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un **handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104)** ovvero una percentuale di invalidità civile certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali”.*

I verbali della Commissione per il riconoscimento dell'invalidità e dell'handicap venivano prodotti dal ricorrente all'Amministrazione tanto che , in seguito al ricorso amministrativo, gli venivano attribuiti 8 punti anziché 9.

Il Comune di Milano, pertanto, in applicazione dell'art. 15 comma 3 del Regolamento indicato in epigrafe (se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente) avrebbe dovuto provvedere alla variazione in aumento del punteggio

relativamente alle condizioni di handicap grave del ricorrente (+ 9 punti).

È evidente che il Comune di Milano ha adottato il provvedimento a seguito di un'istruttoria quantomeno parziale, applicando erroneamente la normativa indicata in epigrafe e travisando i fatti.

II - VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DEL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 9. a) DELL'ALLEGATO 1 AL REG. REG. N. 4/2017. VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELPUNTO 11.4. a) DELL'AVVISO PUBBLICO 3620 – PIANO 2021. ECCESSO DI POTERE PER MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA.

*Come è noto l'art. 9. a) dell'allegato I al Regolamento indicato in epigrafe e l'art. 11.4. a) dell'Avviso Pubblico 3620/2021 dispongono l'attribuzione di punti 5 a “Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap (...) che abitino in un alloggio che per accessibilità e per tipologia non consente una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, **mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente**)”.*

Il Comune di Milano, una volta verificata la documentazione medica del ricorrente e accertata la sua patologia – tanto che riconosceva il punteggio relativo all'invalidità civile e all'handicap grave (seppur attribuendo 8 punti anziché 9) – nonché una volta accertata la mancanza di riscaldamento e servizi igienici interni all'alloggio, tanto da riconoscere l'attribuzione relativa alla condizione abitativa, disconosceva la condizione di barriere architettoniche asserendo che “in atti non è presente documentazione alcuna attestante l'effettiva presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione” (all. 1 cit.).

Ciò non corrisponde al vero

Il ricorrente, - come esposto al punto precedente e documentato - è portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92) (all.ti 6 e 7 cit.ti).

Dalla documentazione medica, peraltro, emerge che il ricorrente soffre di “Insufficienza Renale Cronica (IRC) terminale” ed è sottoposto tre volte alla settimana a emodialisi.

Egli inoltre ha “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” e gli è stata

riconosciuta l' "invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa. E' stato riconosciuto "portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)" in quanto con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e portatore di handicap con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti**" (all. 7 cit.).

L'alloggio in cui abita è privo di servizio sanitario interno e di impianto di riscaldamento, caratterizzato da muffa e umidità (all. 5).

La necessità di un locale separato in relazione alle sue patologie, nonché l'urgenza di una situazione abitativa con servizi sanitari interni, sono stati certificati dal medico (all. 12 cit.) e prodotti all'Amministrazione che, tuttavia, non ne ha tenuto conto.

Ad ogni buon conto la normativa vigente attribuisce la condizione di "barriere architettoniche" a "Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un **componente affetto da handicap (...)** che abitino in un alloggio che per accessibilità e per tipologia non consente una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, **mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)**".

In applicazione della normativa suindicata, pertanto, al ricorrente devono essere attribuiti 5 punti poiché **componente affetto da handicap che abita in un alloggio privo di servizi igienici adeguati.**

Ne deriva che ai sensi dell'art. 15 del Reg. Reg. n. 4/2017 - se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente – il ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 5 previsti dall'Avviso 3620/2021 e dall'Allegato I al Reg. Reg. 4/2017.

Sotto diverso profilo si osserva.

Come narrato in fatto il ricorrente e il proprio nucleo familiare composto da 4 persone abitano in un monolocale, privo di servizi interni e di riscaldamento, di circa 40 mq.

Trattasi, pertanto, di alloggio non adeguato per il ricorrente e in condizione di sovraffollamento.

L'Amministrazione non ha adeguatamente valutato la condizioni di salute del ricorrente, il grave stato di handicap, la condizione di sovraffollamento ed in

particolare la necessità, certificata dai medici, che lo stesso disponga di un alloggio idoneo alla sua patologia e con presenza di servizi sanitari interni.

Il provvedimento impugnato, pertanto, non tiene conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 4/2017 e dall'Avviso 3620 che dettano i criteri di “adeguatezza” dell'alloggio tenendo conto di situazioni che prescindono dalla mera capacità di movimento del richiedente.

Nel caso di specie la patologia del ricorrente, come certificato dai medici che lo hanno in cura, è incompatibile con l'attuale abitazione, con particolare riferimento alla necessità di un locale separato e di un bagno interno all'appartamento.

Ne deriva pertanto l'inadeguatezza dell'alloggio attualmente abitato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al fumus si richiamano le censure formulate in diritto.

Quanto al periculum in mora si osserva.

Il ricorrente, insieme alla moglie e ai due figli minori, vive da oltre 15 anni in un monolocale di circa 40 mq privo di servizi sanitari interni e di riscaldamento.

*L'abitazione, oltre ad essere precaria, è incompatibile con le condizioni di salute del Sig. Abdelfattahsoffre il quale soffre di “Insufficienza Renale Cronica (IRC) terminale” ed è sottoposto a giorni alterni a emodialisi. Il ricorrente è “**invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**” e gli è stata riconosciuta l’ “invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (all. 6 cit.). In data 19/07/2021 la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha riconosciuto il ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” in quanto “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti” (all. 7 cit.).*

Il ricorrente necessita di un locale separato in relazione alle sue gravissime condizioni di salute e di un servizio igienico interno all'appartamento, come certificato dai medici che lo hanno in cura (all. cit.).

Il nucleo familiare, peraltro, è sottoposto a sfratto dall'alloggio (all. 8) la cui esecuzione è stata provvisoriamente sospesa sino al 31/12/2021 dalla normativa inerente alla situazione pandemica.

La variazione del punteggio ISBAR che non tiene conto delle condizioni di barriere

architettoniche e inadeguatezza dell'alloggio e il conseguente diniego di assegnazione alloggio rischia di esporre il ricorrente e la sua famiglia – che versa ormai da tempo in una situazione di evidente disagio sanitario, umano e sociale nonché di “accertata” emergenza abitativa - a gravissimi ed ulteriori irreparabili pregiudizi per la salute propria, nonché con particolare riferimento ai figli minori.

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Spese e competenze di causa rifuse. La difesa chiede di essere sentita in Camera di Consiglio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 488/1999 e succ. mod. si dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile.

Si producono i documenti indicati.

Milano, 13 gennaio 2022

Avv. Tiziana Perlini

PROCURA

Il Sig. Abdelfattah Hani, cod. fisc. BDLHNA75A06Z336S, nato in Egitto (EE), il 06/01/1975, residente in Milano – via della Torre n. 16, nomina quale difensore e procuratore speciale, nel giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento PG 0605388/2021 del 11/11/2021, emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa – Area Assegnazione Alloggi ERP, con cui veniva rigettato il ricorso PG 596668/2021, in relazione al riconoscimento della condizione di “barriere architettoniche”, l'Avv. Tiziana Perlini del Foro di Milano (c.f.: PRLTZN71E61F704N; PEC: tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it, mail: avvperlini@gmail.com), presso il cui studio in Milano – via Policarpo Petrocchi n. 6 – elegge domicilio conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di presentare e sottoscrivere istanze, memorie, motivi aggiunti, formulare domanda di ottemperanza, conciliare, farsi sostituire, rinunciare agli atti e/o chiamare in causa terzi. Conferisce al nominato difensore ogni facoltà connessa al mandato difensivo e per tutti i necessari adempimenti, compresa quella di farsi sostituire alle udienze da altri avvocati ratificandone sin d'ora l'operato. Autorizzo il nominato avvocato, espressamente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. mod. ad utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei suoi diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare a colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli

esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferito. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.Lgs n. 80/2010 e succ. mod. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei connessi benefici fiscali, previsti dagli art. 17 e 20 del citato decreto. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5, del D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Milano, 13 gennaio 2022

Abdelfattah Hani

E' autografa la firma

Avv. Tiziana Perlini

* * *

L'Ordinanza Collegiale.

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano e al *controinteressato*, Sig. Rimi Jawad. Veniva poi depositato insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 207/2022** ed assegnato alla sezione IV del TAR Lombardia – Milano. A seguito dell'udienza in data 02.03.2022 il TAR – Sezione IV - con l'Ordinanza Collegiale n. 284/2022 ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

(...) deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;

il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta; (...)

Ritenuto, per quanto sopra:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;*
- che debba essere accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;*
- di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 15 giugno 2022;*
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;*
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dal Sig. Abdelfattah nel ricorso n. 207/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia dei provvedimenti impugnati;*
- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15 giugno 2022 (...).*

* * *

Richiesta pubblicazione sul sito internet

Tutto ciò premesso, il presente atto di integrazione del contraddittorio viene notificato, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale sopra richiamata, per pubblici proclami, unitamente a copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale.

Parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio

C H I E D E

al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio nonché della copia del ricorso estratta dal fascicolo digitale e della copia dell'Ordinanza sopra richiamata e di voler comunicare al difensore della ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione.

Milano, 04 marzo 2022

Avv. Tiziana Perlini